

Codice DB0710

D.D. 14 gennaio 2011, n. 7

Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa per anni 10 a terzi, di porzioni di complessivi mq. 13.648 dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 46 mapp. - 76/parte e 71/parte, per ripresa attività estrattiva nella cava sita in località "CASSETTA". Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN), a mutare la destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 13.648 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 46 – mapp. 76/parte e 71/parte, per darle in concessione amministrativa alla Ditta “ARAGNO FRANCESCO” con sede in CUNEO, per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la ripresa della coltivazione di una cava, sita in località “CASSETTA” nonché gli usi accessori inerenti l'attività estrattiva (piazzali di manovra, accessi, ed eventuali scariche), purché nei limiti dell'area autorizzata. L'eventuale necessità di utilizzo, nel corso della presente autorizzazione, di aree gravate da uso civico per usi accessori, in aggiunta a quanto già autorizzato (mq. 13.648), deve essere subito segnalata per la necessaria integrazione dell'autorizzazione che, per la parte economica, verrà rilasciata al Concessionario contro un canone fisso annuo aggiuntivo non inferiore a €. 0,55/mq/anno;

che il Comune BAGNOLO PIEMONTE (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la coltivazione e l'uso dell'area stessa e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

le porzioni di complessivi mq. 13.648 dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005, con la L.R. n. 9/07, con la L.R. n. 22/07 e con la L.R. n. 29/09, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario che dovrà fornire specifica garanzia fidejussoria;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato dal precitato elaborato tecnico del dicembre. 2006 (approvato con la precitata D.C.C. n. 22/2007 e dal relativo elaborato integrativo, di rettifica e aggiornamento, trasmesso con la già citata nota n. 093 del 04.01.2011, così come analiticamente specificato in premessa e, più precisamente:

- canone annuo fisso inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell'uso civico originario, non applicabile, tenuto conto di una rendita annua teorica di €. 31,852, al lordo delle spese colturali e di una rendita reale che, nel caso di specie, è uguale a €. 0,00;
- canone annuo complessivo fisso, per l'occupazione e l'uso dell'area di complessivi mq. 13.648 (pari a 6 lotti di cava), dovuto indipendentemente dal quantitativo di materiale estratto, € 11.118,54 e, più precisamente, €. 1.853,09/anno per ogni lotto di cava dei sei oggetto d'istanza,
- canoni variabili, in funzione del materiale estratto commercialmente valido, pari a:
 - €. 1,055/ql., per i blocchi da telaio,
 - €. 0,644/ql., per i blocchi da segagione,
 - €. 0,499/ql., per i blocchi da spacco,

che, per la volumetria complessiva media annua estraibile per tutti e sei i lotti di cava, (58.500/ql. di blocchi da spacco e 31.500/ql. di blocchi da segagione, non è prevista l'estrazione, in via estimativa, di blocchi da telaio), ammonta a complessivi €. 49477,50;

- dal canone variabile di estrazione, di cui paragrafi precedenti, potrà essere disposta dal Comune la decurtazione della somma ulteriormente dovuta dal privato Concessionario, a seguito dell'applicazione dell'art. 2 della L.R. 9/2007, che andrà utilizzata ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo. Diversamente tale somma dovrà essere versata dal precitato Concessionario in aggiunta ai parimenti già citati canoni variabili di estrazione, fatte salve diverse disposizioni di legge;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati, oltre per quanto specificato in premessa (sensibili e documentate variazioni dei costi e dei prezzi di mercato – effettivi volumi di estrazione rapportati alla qualità del materiale estratto), solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

- in mancanza di variazioni "sensibili" circa costi e ricavi (prezzi di mercato dei materiali estratti), tutti i canoni dovuti devono essere annualmente adeguati in misura non inferiore alle variazioni dell'indice ISTAT;

- i volumi di estrazione, rapportati alla qualità dei materiali estratti, dovranno essere rilevati a cura del Comune con periodiche verifiche;

- il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN), dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta